



DIRITTO



Luci & ombre della «Restorative Justice»

Il controllo del crimine è da tempo tra i punti dolenti di un sistema, quello della giustizia, afflitto da problemi e carenze sempre più gravi ed evidenti, che esigono una risposta urgente ed efficace.

In particolare, il modello di giustizia penale tradizionale sembra non saper punire le colpe e tributare alle parti lese la giusta riparazione per quanto subito.

Un apporto importante al dibattito sul tema è fornito dall'elaborazione della *Restorative Justice*, una corrente di pensiero nata in Nord America alla fine degli anni Ottanta e ormai divenuta un movimento internazionale, basata sulla considerazione delle critiche sempre più diffuse in merito al vigente modello di giustizia, considerato tecnicistico, spersonalizzante, incapace di rispondere in termini adeguati al reato e, soprattutto, alle sue conseguenze.

L'approccio *restorative* ha riscosso un crescente consenso in relazione alla chiave di lettura innovativa con cui affronta il problema della giustizia penale: esso, infatti, si pone il problema dell'insufficienza della «punizione» e della necessità di «porre rimedio» alla lesione cagionata dalla vicenda di reato, se possibile favorendo la partecipazione attiva dei soggetti in essa coinvolti. La *Restorative Justice*, infatti, intende contrapporsi all'impostazione formalistica del diritto penale moderno e contemporaneo che, nella sua visione, ha generato un sistema burocratizzato e astratto, incapace di tener conto dell'esperienza e delle esigenze delle persone e, in particolare, della vittima del reato.

Secondo questa dottrina, nel corso

dell'amministrazione della giustizia la vittima ricopre un posto di secondo piano finendo, nei fatti, per costituire una mera «occasione» per l'attivarsi della reazione anticriminosa, senza che né durante né dopo il processo sia perseguita un'autentica responsabilizzazione dell'offensore e un'efficace «ricomposizione» delle ferite provocate da quest'ultimo alla dimensione personale e sociale.

Il manuale per orientarsi

Sono state così elaborate diverse *restorative practices*, modelli e istituti caratterizzati dalla concreta attenzione alla lesione connessa al reato, dalla proposta di percorsi alternativi a quelli della tradizionale procedura o dell'esecuzione penale, nonché dal tentativo di coinvolgere i diversi soggetti implicati nel reato per cercare nuove soluzioni.

Sul tema è stato recentemente pubblicato un interessante volume di Federico Reggio, intitolato *Giustizia dialogica. Luci ed ombre della Restorative Justice* (Franco Angeli, Milano 2010, pp. 210, euro 26), che effettua un'indagine critica di questa corrente di pensiero nel tentativo di verificare se e in che misura le categorie e i modelli da essa delineati riescano a proporre dei percorsi autenticamente diversi da quelli tradizionali. Il volume offre un significativo contributo al dibattito sul tema soprattutto grazie all'indubbio pregio di muoversi in una prospettiva globale, sia filosofica sia giuridica, orientata a ricostruire l'edificio teorico della *Restorative Justice* per comprenderne

tanto i presupposti quanto le potenzialità e i limiti concettuali.

La prima parte del saggio, di carattere analitico-ricognitivo, affronta il tema dell'origine, della natura e dei presupposti della *Restorative Justice*, analizzando le principali prassi applicative e i luoghi comuni sul *restorative paradigm*. Quanto agli elementi costitutivi, essi sono individuati dall'Autore nella considerazione del reato in termini concreti, alla luce della sua lesività nei confronti delle persone e/o di una comunità civile; nella visione del reato principalmente in termini di danno alle persone, dal quale scaturisce in capo all'autore l'obbligo di porre rimedio alle conseguenze lesive della propria condotta; nel tentativo di coinvolgere attivamente la vittima, l'offensore, i rispettivi ambiti umani di riferimento, incluse la comunità in cui essi vivono; nella preferenza per soluzioni consensuali, frutto di accordi e non dell'imposizione dell'autorità.

L'Autore si è addentrato poi nell'analisi dei principali modelli di *restorative practices*: la *Victim Offender Mediation* (che attraverso l'intervento di un mediatore promuove l'accordo tra vittima e offensore sui possibili rimedi alle conseguenze del reato); la *Family Group Conferencing* (diffusa soprattutto nell'ambito della giustizia minorile in quanto coinvolge anche la famiglia dell'autore del reato e, se necessario, della vittima); il *Circle Processes* e il *Circle Sentencing* (basati sulla ricostruzione dei fatti o sull'accordo in merito ai contenuti della sentenza raggiunti nel confronto tra la vittima, l'offensore, le persone a essi più vicini, ma anche i membri del sistema giudiziario).



858

Premesso questo inquadramento teorico, l'Autore sottolinea come in Italia, pur in assenza di un provvedimento normativo espressamente dedicato al tema, vi siano state comunque significative aperture alla *Restorative Justice*, soprattutto nell'ambito del processo penale minorile e delle competenze penali del Giudice di Pace.

Superamento della logica ritorsiva

Per meglio comprenderne gli sviluppi, viene poi svolto un interessante *excursus* storico delle linee di pensiero che ne hanno favorito la diffusione: la critica abolizionista del sistema penale, visto come troppo astratto e tecnico, e il recupero della *Informal Justice*, tesa a superare il modello formalistico e statocentrico degli ordinamenti penali moderni che lasciano in posizione marginale le vittime; le istanze del *Victims' Movement* a favore dell'ampliamento delle forme di risarcimento nei confronti della vittima; alcune istanze di matrice cristiana, critiche verso la dimensione afflittiva del diritto penale moderno, ravvisata tanto nella sua componente retributiva (ritenuta fondamentalmente vendicativa), quanto in quella preventiva (cui si contesta la tentazione di strumentalizzare le persone per scopi estranei alla giustizia); l'inclinazione dell'etica femminista alla cura delle relazioni tra i componenti della società; l'influenza del comunitarismo, orientato alla ricostruzione delle connessioni interne alle comunità, e della *Peacemaking Criminology*, dedita a cercare fuori dal sistema penale le soluzioni ai conflitti sociali che originano i fenomeni criminali.

L'Autore intraprende poi l'illustrazione dei principali luoghi comuni sul *restorative paradigm* – cui peraltro è dedicata più diffusamente la seconda parte del volume – attraverso una complessa disamina delle principali critiche avanzate verso questa corrente di pensiero: scarsa chiarezza concettuale in me-

rito alla formulazione di una teoria alternativa della giustizia, che si presterebbe a molte possibili interpretazioni (tra loro alternative); ambiguità del concetto di *community*, riferimento costante dei sostenitori dell'approccio *restorative*; indeterminazione del concetto di *restoration*, anch'esso inteso secondo molteplici accezioni delle quali solo alcune considerano realmente necessaria la «riparazione». Dall'analisi dell'Autore emerge come proprio attorno ad alcuni elementi fondamentali del modello elaborato dalla *Restorative Justice* si rinvengano interpretazioni diverse, talvolta configgenti, che minano l'unitarietà e la chiarezza dell'intero paradigma *restorative*, frastagliandolo in più sotto-teorie.

Al fine di ricostruire una cornice teorica più coerente e rigorosa della *Restorative Justice*, il volume prosegue con un approfondimento del sostrato giustificativo dei suddetti concetti per individuare le interpretazioni preferibili.

Le riflessioni condotte evidenziano innanzitutto alcuni profili di indisponibilità della pena: quest'ultima risulta necessaria e pertanto non suscettibile di abolizione, ma non deve essere ispirata a una logica meramente ritorsiva; allo stesso modo, emerge l'impossibilità di accettare tanto che lo Stato disponga della pena, quanto che rimetta la sanzione stessa al volere e agli interessi della *community*, ovvero a un accordo tra vittima e offensore. In questo contesto l'Autore sottolinea la peculiarità della *Restorative Justice*, che accosta all'indisponibilità della pena l'istanza partecipativa e quella ripartiva, nella convinzione che nessuna delle parti possa venire legittimamente esclusa dalla comune ricerca della sanzione adeguata, ma che al contrario tutte debbano poter esprimere le proprie ragioni confrontandole con quelle altrui.

Di tale approccio l'Autore evidenzia innanzitutto i meriti, primo tra tutti il fatto di aver riportato al centro del dibattito un interrogativo integrale sul fine della giustizia pena-

le e sui modi atti a realizzarlo, al contempo tentando di istituire un continuo raffronto tra studi teorici e declinazioni pratiche.

Riumanizzare il tempo della pena

La portata rivoluzionaria della *Restorative Justice*, secondo l'Autore, emerge in quella che viene definita «istanza di controverbalizzazione della pena» e nella proposta di fare della penalità un'esperienza positiva, sottratta ad automatismi e ricondotta all'agire e all'interagire libero e responsabile delle persone. Corroborata dalle considerazioni filosofiche espresse nel testo, la *Restorative Justice* si rivela dunque quale aspirazione a una giustizia dialogica – ossia operante per mezzo del (*dia*) *logos* – che interviene in relazione alla violazione della dimensione del dialogo intersoggettivo con l'obiettivo di ripristinare quest'ultimo.

Il testo consente quindi di comprendere come la *Restorative Justice*, da una parte, non si ponga in rapporto di alternatività rispetto al sistema legale tradizionale e, dall'altra, presupponga un concetto relazionale e dinamico di ordine giuridico.

Nella dialettica tra le astrazioni del sistema legale e le istanze «personalizzanti» del *restorative paradigm* emerge dunque come il punto fondamentale non sia la ricerca di un compromesso tra opposti modelli – dal momento che questi ultimi trovano comunque un limite e una direzione nella tutela dell'uomo nella sua unicità e nella sua dimensione relazionale – bensì una più profonda comprensione dell'esigenza di «riumanizzare» la giustizia penale, riportando l'uomo al centro del diritto e, al contempo, obbligando il diritto a uscire da un concetto astratto di ordine per aprirsi a quell'elemento di novità che scaturisce dall'interazione tra esseri umani.

Valentina M. Sessa

